

SAGRA CONGREGAZIONE
DE' VESCOVI E REGOLARI

CONSULTAZIONE

PER

UNA CONGREGAZIONE PARTICOLARE

TAURINEN. = *Super approbatione Constitutionum
Societatis S. Francisci Salesii:*

La carità Cristiana è tanto feconda nella sua benefica influenza, che mentre le si chiudono le vie con la soppressione degli Ordini Religiosi, nondimeno con animo invitto superando qualunque ostacolo, suscita con prodigioso ingegno nuovi Istituti a soccorso spirituale e temporale degli infelici, per conservare la fede ed il buon costume, quale appunto si è quello fondato dal Sacerdote D. Giovanni Bosco, che è stato encomiato, ed approvato con due solenni Decreti della S. Sede.

Infatti ogni ceto di persona ricorda con sentita gratitudine, come fino dall'anno 1841 l'encomiato Sacerdote si unisse ad altri Ecclesiastici per accogliere in appositi locali i giovani più abbandonati della Città di Torino a fine d'intrattenerli con onesti sollazzi, e somministrare ai medesimi il pascolo della Divina parola. L'Autorità Ecclesiastica animò tale pietoso esercizio, e la Divina Provvidenza con singolare protezione lo favorì in guisa, che nel 1844 il concorso dei giovani divenne assai numeroso. Si fu per questo aumento che l'Arcivescovo di quel tempo Monsignor Fransoni

concedeva di ridurre in forma di piccola Chiesa due camere destinate ad altra opera pia, e così fu costituita una Cappella con giardino contiguo dedicata a S. Francesco di Sales nel centro della regione Valdocco, e l'Arcivescovo stesso concesse molti favori e facoltà di sua spirituale giurisdizione ai giovani, che frequentavano la pietosa Adunanza, e nel 1846 cominciarono le scuole serali, e domenicali pei più grandicelli ed oltre *Settecento* fra questi più poveri, e pericolanti furono eziandio ricoverati in una casa annessa all'Oratorio, che è l'attuale Ospizio di carità. Dal 1847 in poi crebbero in guisa gli Aggregati, che col consenso dell'Autorità Vescovile fu necessario aprire in altro angolo della Città un *secondo* Oratorio sotto il titolo di S. Luigi Gonzaga, e successivamente nell'anno 1849 fu aperto un *terzo* in altra contrada sotto il titolo del S. Angelo Custode col medesimo scopo degli antecedenti. L'Ordinario di moto proprio approvava il Regolamento di questi Oratori, e ne costituiva Direttore capo il Sacerdote Bosco, concedendogli tutte quelle facoltà, che potessero tornare necessarie, ed opportune a questo scopo. Con tali auspici, e benedizioni altri Vescovi adottarono il medesimo piano di regolamento, e si adoperarono d'introdurre nelle loro Diocesi cotali Oratori festivi. Che anzi in Mirabello nel 1863 fu istituito un piccolo Seminario di S. Carlo, e la casa dove nel 1870 si alimentavano circa *Duecento* giovani è di proprietà della Società, non altrimenti che quella di Torino, ed al presente è stata trasferita nel villaggio di S. Martino, territorio della Diocesi di Casale. Nel 1864 fu stabilito in Lanzo paese dell'Archidiocesi di Torino un Collegio convitto di S. Filippo Neri per raccogliervi giovanetti, che non potevano più essere accolti in altri ricoveri. Successivamente in breve giro di tempo furono aperte varie altre case, fra le quali nel 1870 il Collegio della Madonna degli Angeli in Alassio Città di Albenga. Nel 1871 un Convitto in Varazze Diocesi di Savona, nonchè un Ospizio di S. Vincenzo nella Città di S. Pier d'Arena presso Genova a pro de' fanciulli abbandonati. Finalmente nel borgo di Cogoleto Diocesi di Savona fu aperta una nuova casa dove si esercita il Sacro Ministero con pubbliche scuole. Laonde per conservare l'unità di di-

sciplina in tanto grandi e numerose case fino dal 1844 alcuni Ecclesiastici si riunirono insieme per costituire una specie di Società, o Congregazione, non astringendosi a vincolo di voti, ma bensì promettendo di porre in esecuzione ogni opera, la quale ridondasse alla maggiore gloria di Dio, nonchè alla salute delle Anime.

Tale promessa s'ebbe regolare forma di voti semplici nel 1858, e molto v'influi l'impulso di autorevoli Personaggi. Imperocchè in quell'epoca appunto l'Arcivescovo di Torino consigliò di provvedere in modo stabile all'avvenire di molti ragazzi, che erano raccolti negli Ospizi, o frequentavano gli Oratori nei giorni festivi, e per tale scopo gli rilasciò una lettera commendatizia, colla quale potesse presentarsi al Supremo Pontefice Pio IX, che Dio ci conservi per molti altri anni. Ottenuta benignamente l'Udienza, il Bosco espose al S. Padre il motivo, e lo scopo della sua venuta, e n'ebbe confortante incoraggiamento, e prudenti consigli, i quali sono riprodotti in un opuscolo stampato qui in Roma coi tipi di Propaganda. Qualunque sia l'appreziazione di tali privati colloqui, è indubitato che il Fondatore si adoperò a stabilire, e riformare le Regole del suo Istituto, accogliendo perciò di buon grado i consigli avuti, aggiunse alle medesime con tre distinti paragrafi, tre voti di castità, povertà ed obbedienza per fondare così una Società di voti semplici, perchè senza voti non vi sarebbero gli opportuni legami tra soci e soci, e tra superiori ed inferiori. Tali norme furono poste in esecuzione in via di sperimento per lo spazio di circa sei anni, decorsi i quali in vista del crescente progresso di Operai in palpabili beneficenze a pro de' miseri, il zelante Sacerdote con le Commendatizie di molti Vescovi si ricondusse in Roma per ottenere nella sua qualifica di Fondatore, e Superiore Generale la conferma Apostolica della sua Società. Accolse Sua Santità benignamente le preci e degnossi commettere l'esame di questa benefica Società nonchè delle Regole, che in quel tempo erano scritte in volgare idioma a questa S. Congregazione. L'una e le altre furono maturamente discusse, e fattane relazione all'Oracolo Santissimo nel giorno primo Luglio 1864, come suole praticarsi conforme alle norme esposte nel-

la prima Appendice della *Collettanea* dell' E^mo Bizzarri, si divenne ad un formale Decreto di lode, dove il S. Padre *memoratum Societatem attentis Litteris Commendatitiis praedictorum Antistitum uti Congregationem votorum simplicium, sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione ad praescriptum Sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum amplissimis verbis laudavit, et commendavit, prout praesentis Decreti tenore laudat, atque commendat, dilata ad opportunius tempus Constitutionum approbatione.* E per esprimere il Sovrano gradimento concesse che l'attuale Moderatore, ossia Rettore Maggiore *in suo munere quoad vixerit permaneat.* Sommario N. 2. A tale Decreto furono annesse tredici animaversioni per riformare le Regole Sommario N. 3, le quali senza indugio vennero in parte ammesse nelle Costituzioni composte in latino, e quindi stampate in Torino coi tipi della stessa Società Salesiana nel 1867. Per cui dopo un quinquennio di esperimento si condusse il Superiore Generale in Roma allegando dei riflessi, pei quali si era deciso a modificarne alcune, come lo comportava lo scopo del novello Istituto, e tralasciare delle altre per non comprometterne l'esistenza innanzi al rigore delle leggi Civili. Tali Regole furono trasmesse alla S. Sede con una memoria, in cui il prelodato Fondatore dimandava l'approvazione dell'Istituto, e delle Regole, nonchè la facoltà di concedere le Dimissorie a quei suoi Allievi, che erano chiamati allo stato Ecclesiastico. Tale memoria veniva accompagnata da lettere Commendatizie di ventiquattro Vescovi, i quali tutti attestavano la prodigiosa utilità, che la Chiesa, e la Società traeva dal novello Istituto. Fra queste si leggono quelle di due E^mi Porporati cioè dell'E^mo Cardinale Deangelis Arcivescovo di Fermo, il quale attesta *di aver veduto coi propri occhi il bel numero di giovanetti quivi educati, ritolti all'ozio, e alla miseria dalla feconda carità del degno Sacerdote che n'è Capo e Direttore supremo, lo zelo vivo, e indefesso per crescerli nella pietà, così ne' mestieri conformi al loro genio, e alla loro condizione, e il frutto da ultimo non comune, che si scorge ne' stessi giovanetti, e le speranze che debbono concepirsi nell'avvenire; e quelle dell'E^mo*

Cardinale Antonucci, il quale nel commendare l'Istituto e le Regole dichiarò, di essere mosso dal desiderio della gloria di Dio, e della salute delle anime, come anche per gratitudine di animo inverso questa Pia Società, quae modo non paucos huius Civitatis, et Dioecesis infortunatos adolescentes complures orphanos propter ultimam cholera-morbi tristissimam invasionem liberaliter, ac peramanter alit, et instituit.

Si manifestarono allora per parte del postulante alcune difficoltà che sarebbero occorse nella esecuzione delle tredici animavversioni, segnatamente sulla quarta relativa alla concessione delle dimissorie, nonchè sopra la quinta con quale richiedeva il Beneplacito Apostolico *pro alienationibus, ac debitis contrahendis*. Se nonchè la S. Sede tutto ponderato, e procedendo a grado a grado secondo l'accennata norma nel 4 Marzo 1869 emise il Decreto di approvazione e conferma dell'Istituto in genere, differendo a più opportuna circostanza di sanzionare le Costituzioni, dopo che sarebbero state emendate « *attentis litteris commendatitijs plurimorum Antistitum enuntiatam piam Congregationem, uti societatem votorum simplicium sub regimine Moderatoris Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione ad formam sacrorum Canonum, et Apostolicarum Constitutionum, quae emendandae erunt juxta animadversiones* ». Peraltro il S. Padre relativamente alle lettere dimissoriali benignamente concesse che il Superiore Generale avesse la facoltà di rilasciarle agli alunni, che aveano dato il nome alla pia società prima di compiere l'anno quattordicesimo *ita tamen ut si a pia Congregatione quavis de causa dimittantur suspensi maneat ab exercitio susceptorum Ordinum, donec de sufficienti patrimonio sacro provisi, et in sacris constituti benevolum receptorem inveniant* (Som. n. 4). Ottenute tali concessioni avvenne che un'allievo originario d'Ivrea di età adulta mentre alimentato a tutte spese della società era per compiere il quarto anno di Teologia desiderava di essere promosso agli ordini sacri, ed in questa circostanza con rescritto SSmo in data 13 Agosto 1869 fu rilasciata l'implorata facoltà benchè l'ordinando fosse stato ricevuto dalla società dopo il quattordicesimo anno, la quale grazia poco dopo fu estesa per la Ordinazione

di sette individui. Crescendo successivamente il numero degli aspiranti agli Ordini sacri, il Superiore Generale dimandava nel 1871 di essere facoltizzato a concederle indistintamente senza ricorrere volta per volta anche a pro degli individui ch'erano stati ammessi nell'istituto dopo i 14 anni, almeno per un settennio. Peraltro la S. Sede non reputò in allora espediente concedere l'implorato Indulto, ma bensì limitò la facoltà soltanto per dieci individui, *de speciali gratia annuit pro extensione enunciatae facultatis favore dumtaxat decem servatis in reliquis omnibus de jure servandis*. E recentemente degnossi il S. Padre nella Udienza dell'8 Agosto 1873 di concederla limitando il numero a sei individui.

Nello stesso anno decorso il Superiore Generale per uscire dal provvisorio, ed appianare le gravi difficoltà che incontrava nell'amministrazione delle case aperte in diverse diocesi, e che tratta di aprire nella China, America ed Africa, umiliava una memoria, nella quale prega la S. Sede a concedergli, dopo la esperienza di cinque anni trascorsi dalla conferma dello statuto, la definitiva approvazione delle Costituzioni stampate nel 1873, unitamente alla facoltà assoluta di rilasciare le *dimissorie* (Som. n. 1), e per dimostrare lo sviluppo crescente, e prosperevole della sua società ha compilato l'ultimo stato della medesima (Som. n. 15). Tale ultima dimanda è raccomandata dagli Ordinari che hanno nelle loro Diocesi case dell'Istituto, o che ne hanno conoscenza (Som. n. 5 al n. 12). Però talune di queste appongono delle condizioni, e vorrebbero inserito nelle costituzioni, il capo 12 sess. XXIII sull'esame riservato ai Vescovi, riguardo ai presentati per l'Ordinazione (Som. n. 12). Per tale fine la Sagra Congregazione procedendo con le solite cautele ne affidava l'onorevole incarico ad uno dei Rm̃i Consultori, perchè ne esternasse il suo parere. Questi attenendosi alle tracciate regole, e principî già stabiliti e tenendo a calcolo i rimarchi d'una lettera privata che si riporta nel (Som. n. 6) dopo alcuni mesi espose le sue osservazioni, (Som. n. 13), le quali furono dalla S. Congregazione ristrette, e riepilogate al numero di ventotto, perchè in modo semplice, e senza trasmettere l'intero voto del Rm̃o Consultore fossero cognite al sup-

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

plicante (Som. n. 14) ²⁰⁰Avuta tale comunicazione questi per sollecitare il disbrigo della definitiva approvazione si diè premura di riformare le costituzioni già esibite nell'anno testè decorso, e così riformarne come realmente ha cseguito una nuova edizione. Questa è di recente data, giacchè fu consegnata alle stampe coi tipi di Propaganda nel mese di Gennaio del corrente anno 1874.

Infatti come risulta dalle dichiarazioni manoscritte esistenti negli atti il Rñmo D. Giovanni Bosco espone:

1° di avere accettato la massima parte delle ventotto che furono al medesimo comunicate

2° relativamente ad alcune di avervi introdotto dei temperamenti

3° sostenere alcuni articoli unicamente per salvare come da un naufragio dal rigore delle leggi civili il suo Istituto.

Non è luogo di passare in rassegna quelle osservazioni che sono state senza condizione integralmente ricevute. I punti poi sopra cui si facevano delle eccezioni nel medesimo manoscritto si restringevano alla quarta ottava, sedicesima, decimasettima, ventiquattresima, venticinquesima, e ventesima ottava. Peraltro talune delle medesime verrebbero leggermente modificate nelle recenti Costituzioni sulle quali sono pregate l' EE. LL. Rñme di emettere il prudentissimo Loro giudizio avuto riguardo eziandio a tutte le Animaversioni che già in più riprese sono state notate sulle penultime Costituzioni. Infatti relativamente alla ottava in cui si prescrive che il Superiore Generale *deve essere di anni quaranta, e quella dei Consiglieri Generali di anni 35, ed almeno cinque di professione, e quella del maestro di novizi di anni 33, ma di dieci almeno di professione*—il Supplicante dichiara di averla accettata per massima generale nel §. 8. n.2 p.19. Peraltro nel riflesso che potrebbe avvenire il difetto di età in coloro i quali avessero compiuto i cinque o dieci anni di professione per questo in via eccezionale vorrebbe prevedere tale ipotesi col premunirsi del Beneplacito Apostolico segnatamente per scegliere taluno idoneo alla carica di Superiore Generale benchè non abbia compiuto i quarant'anni; perciò si propone di inserire nel cit. §. 8 la seguente clausola, *haec vero aetas minui aliquando poterit, interveniente S. Sedis consensu.*

Relativamente alla osservazione *decimasettima* nella quale si prescrive la costituzione degli studi, ed in specie della scienza Teologica pel corso di quattro anni, il Superiore vi avrebbe già provveduto con particolare disposizione nel §. 12 pag. 30. apponendovi il particolare titolo *De studio* e non si mostra alieno di determinarvi il tempo di quattro anni. Pertanto fa riflettere che non si può avere una casa di studio separata dagli altri collegi per non essere sottoposti alle leggi della pubblica Istruzione, od altrimenti essere costretti a chiudere la casa stessa. Non essere poi cosa incompatibile con la condizione di studenti se questi insegnino il catechismo e si prestino ad assistere gli alunni, mentre ciò si eseguisce in modo che possano compire il corso degli studi, ed insieme così offrono una prova, e si esercitano in opere cui tende lo scopo dell' Istituto. Reputo superfluo riprodurre le Istruzioni, e dichiarazioni che si trovano riunite in appendice della *Collettanea* dell' Eñno Bizzarri p. 898 e seg. e di conoscerne l' applicazione, tanto più che l'Eñno Prefetto forma parte di questa speciale Congregazione.

Per ciò che riguarda l' osservazione 24, dove si avverte che sarebbe opportuno prescrivere che i confessori sia degli Alunni, sia dei soci debbano essere approvati dall' Ordinario. Su tale proposito dichiara di rimettersi alle prescrizioni de' sacri canoni, e propone di aggiungere al §. 13 n. 2 p. 31 questa formola « *Confessarios a Rectore constitutos, et ab Ordinario approbatos.* In questo luogo è d' avvertirsi che le penultime Costituzioni sono già in questo parzialmente corrette mentre in quelle nel §. 13 n. 2 si stabiliva un Confessore, ed in queste è stato già stampato *confessarios a Rectore constitutos* il che potrebbe riferirsi soltanto alla fiducia della persona, e non già a menomare la giurisdizione Vescovile. Veggano però gli Eñni Padri se sia espediente lasciare tale espressione. Finalmente accetta la osservazione 25 che richiede il consenso della S. Sede per promuovere liti innanzi ai tribunali civili. Ciò risulta nelle Costituzioni §. XI n. 23 p. 24 concepito in questi termini. *Ipse (oeconomus) executioni mandabit emptiones, venditiones, aedificationes, et alia similia. Sed in causis civilibus, et judicialibus agere non poterit absque Sanctae Sedis consensu.* Per facilitare il suo scopo volentie-

ri ha eseguito tale disposizione, quantunque non dissimuli che in pratica potrebbe cagionare non lievi imbarazzi, e continui incomodi perchè gli amministratori della società potrebbero ad ogni momento essere tradotti innanzi ai tribunali Civili.

Esposti i capi che offrono leggieri difficoltà si richiamano alla considerazione quelle osservazioni sulle quali il Consultore si mostra tenace inerendo alle massime già stabilite, mentre dall' altro lato il Superiore implora dalla S. Sede speciali provvidenze. Queste si riducono alla conservazione *de' diritti civili, al noviziato e lettere Dimissoriali.*

Si avvertiva infatti nell' osservazione *quarta*, che si sopprimessero le ripetute menzioni dei diritti civili e della sottomissione alle leggi civili. Sopra tal punto dichiara di aver tolto tutto ciò che riguarda alla sottomissione de' soci alle leggi civili. L' articolo peraltro che prega di conservare si è il seguente §. II. n. 2. « *Quicumque societatem ingressus fuerit civilia jura etiam editis votis non amittit. Ideo valide, et licite potest emere, vendere testamentum conficere atque in aliena bona succedere, sed quamdiu in societate permanserit, nequit facultates suas administrare, nisi ea ratione et mensura qua Rector major in Domino bene judicaverit.* » Lo scopo di cotale disposizione, secondo il postulante si è che ogni socio goda in faccia alla legge tutti i diritti civili, mentre l' individuo in faccia alla Chiesa è veramente religioso, legato in coscienza dai tre voti di povertà, castità ed obbedienza. Soggiunge che questa distinzione è l' unico mezzo di conservare l' Istituto a fronte delle attuali leggi. In questo caso il voto di povertà si estende non già alla proprietà ma soltanto all' amministrazione, ed usufrutto mentre l' individuo rimane povero.

È vero che a rigore ciò non sarebbe conforme ai principj a norma de' quali generalmente si reggono gli ordini religiosi, secondo il noto ditterio che « *quidquid Monachus acquirit, monasterio acquirit, per cui gl' individui nequeunt in particulari neque de licentia, ac dispensatione Superioris habere peculium seu aliquid proprium, Ferraris voc. Regulares n. 15* ». Pur nondimeno *justa concurrente causa* può concedersi dalla S. Sede che taluni regolari Istituti ritengano il dominio radicale ciò che non implica la sostanza del voto di povertà. Ed in

vero S. Alfonso de Liguori *Theol. Mor. lib. IV n. 14 de statu religioso* ne adduce questa definizione—*Religiosus ex voto paupertatis obligatur ut nihil habeat proprium* *Nomine proprii autem intelliguntur bona temporalia pretio aestimabilia, quorum dominium, VEL certe facultatem disponendi LIBERAM, et INDEPENDENTEM in perpetuum abdicavit.* E con tale parte disgiuntiva sostiene nel *cit. num.* che i RR. Padri Gesuiti dopo avere emessi voti possono ritenere il dominio, non godendo però la libera amministrazione del medesimo ivi « *post emissa vota retinent, et acquirere possunt dominium radicale bonorum temporalium non tamen habent jus actuale de iis pro suo arbitrio disponendi vel utendi in cuius ABDICATIONE ESSENTIA religiosae paupertatis consistit.*

L' Oratore reputa che ammesso tale dominio la sua società non avrà a soffrire molestie per parte, del governo mentre ciò che maggiormente la garantisce in faccia alla Società Civile è il possesso de' soci, altrimenti resterebbe un ente morale non riconosciuto ed in conseguenza immediatamente colpito dalla legge. Difatto i moderni Tribunali più volte hanno dichiarato di non estendere la legge di soppressione agli *enti morali* benchè aventi un fine, ed uno scopo religioso, non ostante gl' individui conservano la propria persona, ed il loro peculio particolare o privato, Corte di Appello di Ancona 11 Gennaio 1869 tra il Demanio, e le maestre pie Venerini. Ritenuto e concesso tale radicale dominio, sarebbe composto quanto richiedono il Rmo Consultore, nonchè l'osservazione n.º 4 per la conservazione del voto con la norma contenuta nella *Collettanea S. Cong. Episcoporum, et Regularium pag. 859.* Tale norma fu apposta nel giorno 15 Giugno 1860, ed inserita nelle Costituzioni della società dei *Maristi* « *Professi in hoc*
 » *instituto dominium radicale, uti ajunt suorum bono-*
 » *rum retinere poterunt, sed eis omnino interdicta est*
 » *eorum administratio, et reddituum erogatio, atque*
 » *usus. Debent propterea ante professionem cedere etiam*
 » *private administrationem, usumfructum, et usum qui-*
 » *bus eis placuerit, ac etiam suo instituto si ita pro eorum*
 » *libitu existimaverit huic vero concessioni apponi poterit*
 » *conditio quod sit quandocumque revocabilis; sed profes-*
 » *sus hoc jure revocandi in conscientia uti minime poterit,*
 » *accedente Apostolicae Sedis placito. Quod etiam dicen-*

• dum erit de bonis, quae post professionem titulo hae-
 • reditario eis obvenierint. Poterunt vero de dominio
 • sive per testamentum, sive de licentia tamen Superioris
 • Generalis per actus inter vivos libere disponere quo ul-
 • timo eveniente casu, cessabit concessio ab eis facta quo-
 • ad administrationem, usumfructum, et usum; nisi eam
 • concessionem tempore eis beneviso formam voluerint,
 • non obstante cessionem dominii. Professis autem ve-
 • titum non est ea proprietatis acta peragere de licentia
 • Superioris, quae a legibus praescribuntur = Quidquid
 • professi sua industria, vel intuitu societatis acqui-
 • sierint non sibi adscribere aut reservare poterunt;
 • sed haec omnia inter communitatis bona refunden-
 • da sunt ad communem societatis utilitatem. »

Invece il superiore nel §. IV n. 4 ha inserito una formola più concisa; mà se comprenda tutti i casi e condizioni contemplate nella precedente formola lo giudicheranno gli Eñi Padri.

Si proponeva pertanto nel num. 5 dellè osservazioni che i Chierici, o Sacerdoti dopo avere emessi i voti perpetui non potessero conservare i benefici Ecclesiastici. Però tale ingiunzione non sarebbe stata eseguita nel §. 11 n. 4 dove si legge *patrimonia vel simplicia beneficia retinebunt sed neque administrare, neque iis perfrui poterunt nisi ad Rectoris voluntatem.* D'altronde tranne il principio che i benefici secolari non devono concedersi ai regolari non avendone l'amministrazione rimarrebbe in sostanza il voto della povertà per cui potrebbe tollerarsi la ritenzione del semplice dominio, perchè se taluno dei soci ottenesse l'indulto della secolarizzazione nella penuria di provviste Ecclesiastiche non rimanesse sfornito de' mezzi per sostentarsi, tanto più che è ben diversa la natura d'un semplice beneficio dai benefici residenziali; od aventi cura d'anime

Siegue la osservazione num. 16 sul noviziato. Benchè il fondatore avesse dichiarato di evitare tale nome per non essere molestato, nondimeno nella recente edizione vi ha compilato l'intero §. XIV. con dodici articoli. È nota a questa Congregazione la rigorosa disciplina inculcata dai Sacri Canonì segnatamente da Clemente VIII nella sua Costituzione *Cum ad Regularem disciplinam*, dove fra le altre prescrizioni si or-

dina la completa separazione dei novizi dai professi, nonchè la loro unica occupazione nei soli esercizi spirituali, veggasi la Collettanea nel testè citato luogo. Se il Superiore ha provveduto al noviziato in genere sembra che non abbia eseguito l'accennata occupazione nei soli esercizi spirituali, mentre nel n. 8 v' inserisce alcuni altri uffici espressi in questi termini: *non leve experimentum facturi sunt de studio, de scholis diurnis, et vespertinis de catechesi pueris facienda, atque de assistentia in difficilioribus casibus praestanda*. Su tale punto implora una deroga al diritto comune in grazia del fine che si è proposto nel fondare l'Istituto, giacchè gli enunciati esercizi esibiscono la prova per conoscere se gli aspiranti hanno attitudine ad assistere ed istruire la gioventù.

Finalmente in quanto alla facoltà assoluta di rilasciare le Dimissorie si osserva nella osservazione 28 che la medesima fu già negata, e che qualche deroga parziale non potrebbe invocarsi come un precedente, molto più che la concessione verrebbe avversata dagli Ordinari.

Sopra questi riflessi furono sempre contrapposte diverse risposte e nella posizione sembrava che si dimandassero le Dimissorie *ad quemcumque Episcopum*. Peraltro si domandavano in genere per conservare l'unità ed amministrazione di regime segnatamente se un socio venisse dal rispettivo Ordinario distaccato dalla Società, e deputato ad altro officio. D'altronde se in virtù dell'obbedienza, voto riservato alla S. Sede, dovea obbedire al proprio Superiore, simultaneamente non poteva essere soggetto e suddito del rispettivo Vescovo. Ciò nondimeno la facoltà assoluta di rilasciare le Dimissorie non è stata giammai concessa al Superiore. Per contrario questi nei recenti suoi scritti risponde che la detta facoltà delle Dimissorie non gli è stata assolutamente concessa, perchè nel 1869 si trattò dell'approvazione della Società in genere, e non già delle costituzioni, quantunque rammenti che nell'istesso Decreto gli fosse concessa la facoltà delle Dimissorie *ad decennium* a pro di tutti quelli che entrati nei suoi collegi, ed ospizi prima dei quattordici anni avessero a suo tempo abbracciato l'Istituto; e per gli adulti ne ha

implorato ed ottenuto all'uso speciale indulto. Al presente circoscrive la sua petizione alla concessione delle Dimissorie *ad Episcopum dioecesanum*, e non intende di volere godere uno speciale privilegio di rilasciarle *ad quemcumque Episcopum*, privilegio che dopo il Concilio Tridentino devono *nominatim et directe* concedersi. Adduce a tale proposito un Decreto della S. Congregazione del Concilio diretto a tutti i Superiori degli ordini regolari del tenore seguente: *Congregatio Concilii censuit Superiores regulares posse suo subdito itidem regulari, qui praeditus qualitatibus requisitis ordines suscipere voluerit, litteras dimissorias concedere, ad Episcopum tamen dioecesanum, nempe illius monasterii, in cuius familia ab iis ad quos pertinet, Regularis positus esset.* Tale disposizione sembrerebbe adattarsi al caso in grazia di un Istituto con voti semplici e comuni regole. Quindi il Fondatore al §. 6 n. 5 così propone tale articolo: « Quod vero ad sacros ordines spectat, » socii ab Episcopo dioecesis eos accipient a quo sunt » ordinandi, iuxta Decretum Clementis VIII die 15 » Martii 1596 ».

Questo riepilogo mi sembra sufficiente in una indagine, sopra i quali le informazioni degli Ordinari, e gli opuscoli stampati offrono molti schiarimenti. D'altronde le osservazioni formano la base per confrontare le modificazioni senza entrare in discussioni, le quali richiederebbero un lungo e superfluo lavoro. Del resto Sua Eccellenza R^{ma} Mons. Segretario di cotesta Congregazione, che come risulta dagli atti ha impiegato uno speciale lavoro sopra le Costituzioni, potrà fornire nella sua relazione agli E^{mi} Padri più precisi dettagli, e raffrontare subito l'eseguite mutazioni nella ultima edizione. Finalmente il Sacerdote Bosco con iterate suppliche dimanda l'assoluta approvazione dopo vari anni di trattative, e per tale scopo espressamente dichiara, *che terrà eziandio conto di ogni correzione, modificazione, consiglio che nella Loro alta ed illuminata saviezza si degnassero proporre, o semplicemente consigliare a maggior gloria di Dio, ed a vantaggio delle Anime;* così spera di porsi in regola coi rispettivi Ordinari, e proseguire pacificamente le sue trattative a pro delle Missioni straniere. Considerato ciò

si concepisce una larga formula nel proporre il dubbio perchè l' EE. LL. Rm̃e nell'alto senno e sperimentata prudenza, di cui sono adorne, possano apporre, se lo crederanno necessario, tutti quei provvedimenti temporanei o definitivi, nonchè tutte quelle condizioni che reputeranno inserirvi

DUBBIO

Se, e come debbano approvarsi le recenti Costituzioni della Società Salesiana nel caso?

Copyright

**© 1976-1977; 1987 LAS,
© 2009 Salesiani Don Bosco - INE**

<http://www.donboscosanto.eu>